RECANTE I PROVVEDIMENTI PER RIORDINARE LA SEZIONE TEMPORANEA DELL'ISTITUTO DI CREDITO VITTORIO EMANUELE III PER LE CALABRIE E AGEVOLARE LA EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 11

La rimanente parte di patrimonio sino a L. 4,000,000 potra' essere investita in mutui di favore, ed il resto' potra' essere investito anche temporaneamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato, ovvero tenuto in conto corrente disponibile presso il Banco di Napoli per i bisogni di Cassa.

I mezzi per fare i restanti mutui di favore sino al massimo come sopra consentito di L. 23,000,000, saranno procurati dalla sezione mediante l'emissione di obbligazioni per una somma, al valore nominale di L. 19,000,000.

Le emissioni, meno l'ultima, saranno fatte in serie di almeno 3,000,000 di lire ciascuna, secondo le condizioni del mercato e le necessita' di cassa dell'Istituto. L'emissione della prima serie dovra' aver luogo in ogni caso prima che il credito dell'Istituto, per mutui di favore concessi, superi i 3 milioni di lire.

L'emissione di ciascuna serie dovra' essere autorizzata preventivamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e da quello del tesoro.

Versione in vigore dal 12 settembre 1911, non più in vigore dal 2 novembre 1919 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recante i provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni
Estremi	Legge 21 luglio 1911, n. 907
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1911

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/recante-i-provvedimenti-per-riordinare-la-sezione-temporanea-dell/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it